

IL TRIBUNALE DI APPELLO DEL VICARIATO DI ROMA (*)

Premessa. — A. *Il tribunale di appello del Vicariato di Roma nei suoi precedenti storici*: 1. Situazione precedente al 1938. Il decreto della S.C. Concistoriale (15 febbraio 1919); 2. Il m.p. *Qua cura* di Pio XI (8 dicembre 1939); 3. Il rescritto pontificio del 16 ottobre 1954; 4. Il rescritto pontificio del 10 febbraio 1969; 5. La cost. apost. *Vicariae potestatis* (6 gennaio 1977); 6. Il m.p. *Sollicita cura* (26 dicembre 1987). — B. *La nuova normativa codiciale e il m.p. Sollicita cura*: 1. I tribunali interdiocesani, i tribunali apostolici e la collegialità episcopale; 2. Il potenziamento della funzione della giurisprudenza della Rota Romana. — C. *Alcuni problemi processuali derivanti dalle disposizioni transitorie*.

PREMESSA.

La cost. apost. *Sacrae disciplinae leges* (25 gennaio 1983) è uno dei frutti più significativi del complesso impegno legislativo caratterizzante quest'ultimo periodo della storia della Chiesa. È noto come il nuovo codice di diritto canonico, nel rispetto della millenaria tradizione canonica (can. 6 § 2), abbia cercato di tradurre in termini giuridici i contributi ecclesiologici del Concilio Vaticano II, potendo così essere definito dallo stesso supremo legislatore come l'« ultimo documento conciliare »⁽¹⁾. Il codice chiude in questo modo un lungo periodo *de iure condendo* di quasi cinque lustri (dall'annuncio del 25 gennaio 1959 di Giovanni XXIII di voler rinnovare il testo pio-benedettino), cui seguirà una seconda fase *di applicazione*⁽²⁾ volta a diffondere presso tutti i fedeli (di rito latino) le norme che disciplinano la dimensione giuridica delle realtà ecclesiali, ad applicarle fedelmente per via giudiziaria⁽³⁾, ad attuarle, ove richiesto⁽⁴⁾, attraverso ulteriori dispo-

* A proposito del m.p. *Sollicita cura*, 26 dicembre 1987 (AAS 80 (1988), p. 121-124), che costituisce il tribunale di appello del Vicariato di Roma. Cfr. *Annuario Pontificio* 1988, p. 1238. Per il testo v. *infra*, p. 343.

(1) GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana* del 26 gennaio 1984, in F. BERSINI, *I discorsi del Papa alla Rota Romana*, Città del Vaticano, 1986, n. 489.

(2) *Ibid.*, n. 496.

(3) « Il primo e più importante dovere del giudice verso la legge (...) è la fedeltà » (*Ibid.*, n. 495).

(4) Cfr., ad esempio, il can. 1402, che rinvia alle norme già esistenti che si autodefiniscono come provvisorie: *Normae speciales in Supremo Tribunali Signaturae*

sizioni applicative. In tale fase si colloca appunto il m.p. *Sollicita cura* di Giovanni Paolo II, con cui è stato istituito il tribunale di appello del Vicariato di Roma.

A. IL TRIBUNALE DI APPELLO DEL VICARIATO DI ROMA NEI SUOI PRECEDENTI STORICI.

È lo stesso m.p. *Sollicita cura* nella sua parte introduttiva a compiere un rapido *excursus* storico sulle diverse scelte legislative adottate nel recente passato (dal 1938 in poi) dal legislatore canonico per assicurare il fondamentale principio processuale della molteplicità delle istanze, nel caso delle sentenze dei tribunale del Vicariato dell'Urbe. Tale principio, con gli altri dell'indipendenza giudiziaria e dell'uguaglianza delle parti, mira a garantire alla funzione giudiziaria il raggiungimento degli obbiettivi ad essa assegnati dall'ordinamento canonico ⁽⁵⁾.

1. *Situazione precedente al 1938. Il decreto della S.C. Concistoriale (15 febbraio 1919).*

Il *Codice del 1917* istituiva come tribunali ordinari di appello quello del metropolita e quello designato stabilmente da questi, *probante Sede Apostolica*, a ricevere l'appello delle sue sentenze (can. 1594). La Rota Romana era d'altra parte configurata come un tribunale apostolico al quale spettasse innanzitutto ricevere gli appelli contro le sentenze dei tribunali inferiori, per il primato di giurisdizione del romano pontefice e della sua potestà ordinaria ed immediata su tutti i fedeli (can. 218, 1569, 1597, 1598 § 1 e 1599 § 1, n. 1) alla quale essa partecipava.

Gli appelli contro le sentenze del tribunale diocesano di Roma (tribunale del Vicariato) erano riservati alla competenza della Rota Romana ⁽⁶⁾. Si poteva ritenere in via del tutto normale che le diocesi

Apostolicae ad experimentum servandae, 25 marzo 1968; *Normae S. Romanae Rotae Tribunalis*, 16 gennaio 1982, *Proemium*. Per un elenco delle materie processuali che il codice prevede siano sviluppate dal diritto particolare, cfr. C. ZAGGIA, *I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa*, in Z. GROCHOLEWSKI - V. CÁRCEL ORTÍ (*curantibus*), *Dilexit Iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, Città del Vaticano, 1984, p. 150-152.

⁽⁵⁾ Cfr. *Principia quae CIC recognitionem dirigant*, n. 6 e 7, in *Communicatioes* 2 (1969), p. 82-83.

⁽⁶⁾ Cfr. *Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae*, 29 giugno

della provincia romana, secondo il regime del codice, avrebbero dovuto avere come tribunale di appello quello del Vicariato; ma nel 1919 una norma speciale stabilì che:

« Cum a plerisque Romanae provinciae Episcopis expetitum fuerit ut speciale tribunal II instantiae Romae pro suis dioecibus constitueretur, Sanctissimus Pater, ob adductas rationes, petitioni annuendum duxit, ac praesenti decreto destinat ad hunc finem tribunal Vicariatus Urbis, salvo semper recurso III instantiae, si et quando haberi quiverit, ad sacram Romanam Rotam » (7).

Perché designare il tribunale del Vicariato come *tribunale speciale* di seconda istanza per le diocesi della provincia romana?

In realtà questo è l'unico caso in cui le norme che stiamo esaminando utilizzano l'espressione *provincia romana* per indicare le diocesi il cui tribunale di seconda istanza è quello del Vicariato di Roma. Per *provincia romana* si doveva e si deve intendere l'insieme delle diocesi sulle quali il romano pontefice esercita la funzione di metropoli (can. 272 del *Codice del 1917*), che restano così distinte dalle *diocesi suburbicarie*, il cui concetto è più ristretto (8), dalle *diocesi della regione del Lazio* — quest'ultimo è un concetto più ampio (9) —,

1908 (AAS 1 (1909), p. 20-35), can. 14 § 2; cost. apost. *Etsi nos*, 1 gennaio 1912 (AAS 4 (1912), p. 19), art. 58-60. Questa costituzione apostolica riorganizzò il Vicariato di Roma dopo la riforma della curia romana realizzata dalla cost. apost. *Sapientii consilio* di S. Pio X (29 giugno 1908). Sull'evoluzione storica del deconcentramento funzionale *Urbi et Orbi* della potestà del romano pontefice attraverso il *presbyterium* di Roma, i concili romani e il concistoro, cfr. J.B. FERRERES, *La curia romana*, II ed., Madrid 1911, p. 8-17. Cfr. cost. apost. *Pastor Bonus*, 28 giugno 1988, *Esposizione dei motivi*, n. 4.

(7) S.C. CONSISTORIALIS, *Decretum pro celebratione conciliorum et appellationibus in regionibus Italiae*, 15 febbraio 1919, art. 6, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, vol. 1, Romae, 1966, n. 151.

(8) Non sembra che tenga presente questa differenza F. CLAEYS, *Diocèses suburbicaires*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, vol. 4, Paris, 1949, col. 1268.

(9) In questa regione, nel 1919, troviamo diocesi facenti parte di province ecclesiastiche diverse da quella di Roma (ad esempio, Gaeta che faceva parte della provincia di Caserta), ed altre non suburbicarie che facevano parte della *provincia romana* (ad esempio, Anagni e Tivoli) (cfr. *Annuario Pontificio 1919*). Lo stesso decreto di 1919 (art. 3) faceva riferimento ad una futura normativa per tutte le diocesi della regione del Lazio, alle quali non si applicava l'art. 6 sulle diocesi della *provincia romana*. Anche l'art. 5 introduceva alcune modifiche rispetto al regime degli appelli delle altre regioni italiane.

dalle diocesi *immediatamente soggette* al romano pontefice che non fanno parte né della provincia romana, né della regione del Lazio (ad esempio, Ascoli Piceno o Spoleto), e neppure dell'Italia (ad esempio, Basilea in Svizzera) ⁽¹⁰⁾.

La qualifica *speciale* attribuita al tribunale del Vicariato come tribunale di seconda istanza era dovuta al fatto che si intendeva distinguere formalmente la potestà del romano pontefice in quanto vescovo della *diocesi* di Roma da quella sua propria in quanto metropoli della *provincia* di Roma. Il tribunale del Vicariato partecipava della potestà giudiziaria del papa solo sotto il primo aspetto ⁽¹¹⁾, e pertanto vi era bisogno di un permesso speciale della Santa Sede per essere configurato come tribunale di appello delle diocesi della provincia romana, le quali continuavano ad avere il diritto di appellarsi liberamente alla Rota Romana (can. 1599 § 1, n. 1) ⁽¹²⁾.

2. *Il m.p. Qua cura di Pio XI (8 dicembre 1938)* ⁽¹³⁾.

Con il m.p. *Qua cura* Pio XI realizzò un importante cambiamento nell'organizzazione dei tribunali di prima istanza per le cause di nullità matrimoniale in Italia, stabilendo che queste fossero riservate alla competenza di diciotto tribunali regionali, istituiti a tale scopo (art. 1) ⁽¹⁴⁾. Com'è risaputo, la Commissione incaricata di redigere il codice del 1917 non aveva accettato diverse proposte che chiedevano di introdurre i tribunali regionali nella legislazione universale ⁽¹⁵⁾. Tra i motivi addotti da Pio XI per giustificare la nuova disciplina italiana, vi fu il numero eccessivo di piccole diocesi che rendevano difficilmente realizzabile l'intensa attività che ogni causa

⁽¹⁰⁾ Questa situazione perdura ancora oggi, senza che sia utilizzato né il termine *provincia romana* né quello di metropoli per il papa (cfr. *Annuario Pontificio* 1988, p. 1018-1021).

⁽¹¹⁾ Cfr. D. STAFFA, *Adnotationes ad Rescriptum Pontificium 16 octobris 1954*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 80 (1955), p. 41.

⁽¹²⁾ Questa facoltà e il riferimento alla Rota come tribunale di terza istanza, potevano indurre a pensare che restasse sospesa la possibilità di rivolgersi in seconda istanza al tribunale apostolico, come vedremo avverrà nel 1954 per tutti i tribunali regionali italiani. Ma questa interpretazione era da respingere in base alle regole del can. 19, giacché avrebbe comportato l'abrogazione di un diritto riconosciuto dal can. 1599 § 1, n. 1.

⁽¹³⁾ Cfr. X. OCHOA, *Leges Ecclesiae...*, vol. 1, Romae, 1966, n. 1457.

⁽¹⁴⁾ Cfr. can. 1572 § 1 del codice del 1917.

⁽¹⁵⁾ Cfr. Z. ZAGGIA, *op. cit.*, p. 122.

di nullità comporta, specialmente dopo la promulgazione successiva al codice di alcune norme che stabilivano nuovi e gravi obblighi dei giudici e del difensore del vincolo ⁽¹⁶⁾. Influi anche il desiderio di evitare che vi fossero tribunali con poco lavoro per la scarsa popolazione della diocesi, ed altri, invece, costretti a ritardare di molto le decisioni di tante cause pendenti, con evidente pregiudizio per le parti. In ogni modo l'art. 1, n. 10 stabilì che il tribunale di prima istanza per la regione del Lazio sarebbe stato il tribunale del Vicariato di Roma.

Fu anche modificato il sistema previsto dal can. 1594 per gli appelli contro le sentenze dei tribunali di prima istanza relative alle cause di nullità del matrimonio. L'appello, in seconda istanza, si sarebbe fatto davanti ad uno dei dieci tribunali previsti dall'art. 2, scelti tra i nuovi tribunali regionali di prima istanza. Furono modificate anche, per le cause di nullità del matrimonio, le disposizioni del *decreto del 1919*: contro le sentenze di prima istanza del Vicariato di Roma, unico competente per le cause di nullità matrimoniale della diocesi di Roma e di quelle della regione del Lazio, che comprende quelle delle *provincia romana*, ci si sarebbe potuti appellare solo alla Rota ⁽¹⁷⁾, salvo il diritto di chiedere al romano pontefice l'avocazione della causa (can. 1569 § 1 e 1599 § 2). Contro le sentenze dei tribunali di prima istanza delle regioni della Campania (con sede in Napoli) e della Sardegna (con sede in Cagliari) si poteva promuovere appello presso il tribunale del Vicariato di Roma, oltre che presso la Rota Romana, poiché « *In gradu appellationis, incolumi semper facultate directe provocandi ad Sacram Romanam Rotam iuxta can. 1599 § 1, n. 1* » (art. 2).

La deroga della competenza ai tribunali previsti dal codice diede luogo ad una interessante discussione dottrinale sul titolare della giurisdizione in nome del quale avrebbero agito i nuovi tribunali interdiocesani: essi erano da ritenere vicari del romano pontefice, che avrebbe avvocato a sé queste cause (can. 1597) per poi affidarle ai tribunali interregionali da lui stesso istituiti ⁽¹⁸⁾; ovvero agivano in nome del rispetti-

⁽¹⁶⁾ Cfr. S.C. DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Instructio de competentia iudicis in causis matrimonialibus ratione quasidomicilii*, 23 dicembre 1929 (AAS 22 (1930), p. 168-171) e S.C. DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Instructio « Provida Mater Ecclesia » servanda a tribunalibus dioecesanis in pertractandis causis di nullitate matrimoniorum*, 15 agosto 1936 (AAS 28 (1936), p. 313-361).

⁽¹⁷⁾ « Ad quam (Sacram Romanam Rotam) Vicariatus Urbis semper appellabit » (art. 2).

⁽¹⁸⁾ In questo senso, cfr. E. GRAZIANI, *Considerazioni sui recenti provvedimenti pontifici circa le cause matrimoniali in Italia*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 65 (1954), p.

vo vescovo diocesano, o del collegio dei vescovi della relativa regione? ⁽¹⁹⁾. Il testo del m.p. induceva a ritenere più corretta la prima opinione ⁽²⁰⁾, ma non è possibile soffermarsi in questa sede su tale elegante questione.

3. *Il rescritto pontificio del 16 ottobre 1954* ⁽²¹⁾.

Il m.p. *Qua cura* alleggerì il lavoro dei tribunali diocesani italiani, come era nelle intenzioni del legislatore. Vi fu però un altro effetto, teoricamente previsto dalla norma ma non desiderato: la possibilità, esplicitamente indicata nell'art. 2, di appellarsi alla Rota Romana, invece che ai tribunali regionali, divenne una prassi abituale; una prassi probabilmente nata dall'idea che, non essendo possibile appellare al tribunale del metropolita, geograficamente molto vicino e con la cui curia vi era un rapporto consolidato, sarebbe stato preferibile appellare al tribunale della Rota Romana, che poteva offrire alle parti maggiori garanzie. Di conseguenza il tribunale apostolico, che già doveva ricevere gli appelli contro le sentenze di prima istanza del tribunale regionale del Lazio (quello del Vicariato di Roma), fu sommerso di ricorsi ⁽²²⁾. Ciò indusse il decano della Rota a chiedere al romano pontefice e ad ottenere la sospensione temporanea della facoltà di appellare alla Rota Romana in seconda istanza (can. 1599 § 1, n. 1) ⁽²³⁾; una sospensione riguardante solo le sentenze di nullità

368; A. DI SANT'ELIA A PIANISI, *I Tribunali Ecclesiastici Regionali per le cause di nullità matrimoniale in Italia*, Roma, 1941, p. 14.

⁽¹⁹⁾ Cfr. A. CAPALTI, *Nuovo ordinamento dei Tribunali Ecclesiastici per le cause matrimoniali*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 49 (1938), p. 502.

⁽²⁰⁾ « Quapropter, Eminentissimorum Patrum votis mature perpensis, Motu Proprio, certa scientia ac de Apostolicae plenitudine potestatis, haec omnia quae sequuntur, statuenda decrevimus ac decernimus ».

⁽²¹⁾ Cfr. X. OCHOA, *Leges Ecclesiae...*, vol. 2, Romae, 1969, n. 2455. Cfr. D. STAFFA, *op. cit.*, p. 38-43.

⁽²²⁾ « Recentissimis vero annis hae causae, a tribunalibus regionalibus in prima instantia cognitae, tanta frequentia deferri consueverunt tribunalibus Apostolico Sacrae Romanae Rotae, ut hoc suo muneri explendo, quemadmodum oportet, difficulter par sit » (*Esposizione dei motivi* del rescritto, § 3).

⁽²³⁾ « Itaque Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa XII, votis eisdem Decani concedens, (...) decernere dignatus est:

a) Ut suspendatur *ad tempus* canon 1599 § 1, n. 1 CIC pro causis nullitatis matrimonii, quae a tribunalibus Ecclesiasticis regionalibus Italiae in primo gradu iudicatae fuerunt.

Quapropter causae nullitatis matrimonii in prima instantia tractatae apud tri-

del matrimonio dei tribunali regionali italiani di prima istanza, che si potevano appellare solo davanti ai tribunali regionali di seconda istanza previsti dall'art. 2 del m.p. *Qua cura* ⁽²⁴⁾.

Poiché l'art. 2 del m.p. *Qua cura* non prevedeva nessun tribunale di appello diverso dalla Rota Romana per il tribunale regionale del Lazio, il rescritto del 1954 istituì un nuovo tribunale regionale solo di appello, la cui sede era fissata anche nel Vicariato di Roma. Il nuovo tribunale assunse inoltre la competenza che aveva quello di prima istanza di ricevere gli appelli contro le sentenze dei tribunali regionali della Campania e della Sardegna ⁽²⁵⁾.

Allo scopo di rendere organica la competenza dei tribunali del Vicariato, il Cardinale Vicario emanò alcune Norme per gli stessi tribunali ⁽²⁶⁾. Questi tribunali non vanno confusi con un terzo, la cui sede si trova anche nel palazzo lateranense: il tribunale diocesano di Roma, competente in prima istanza per tutte le altre cause e per ricevere gli appelli contro le sentenze dei tribunali diocesani della provincia romana in materie diverse dalla nullità del matrimonio ⁽²⁷⁾.

bunalia regionalia Italiae, in gradu appellationis deferendae sunt, non ad Sacram Romanam Rotam, sed tantum ad tribunal designatum in Apostolicis Litteris *Qua cura*, I » (rescritto del 16 ottobre 1954, cit.).

⁽²⁴⁾ La decisione pontificia confermava la tesi secondo la quale i tribunali regionali italiani ricevevano la potestà di giudicare direttamente dal papa.

⁽²⁵⁾ « b) Ut in Vicariatu Urbis constituatur, a tribunal primae instantiae distinctum, tribunal appellationis, ad quod in secundo gradu semper deferendae sunt tum causae, quae in prima instantia diiudicatae fuerunt apud tribunal primae instantiae Vicariatus Urbis, tum causae Neapolitanae et Calaritanae delatae in gradu appellationis ad Vicariatum Urbis vi Apostolicarum Litt. *Qua cura*, II » (*ibid.*).

⁽²⁶⁾ « Art. 1. Presso il Vicariato di Roma sono costituiti due tribunali distinti per la trattazione delle cause matrimoniali: il tribunale di prima istanza ed il tribunale di appello (...).

Art. 2. Il tribunale di prima istanza giudica le cause relative alla nullità di matrimonio ai sensi del Motu Proprio *Qua cura* (...) e del Rescritto Pontificio del 16 ottobre 1954.

Art. 3. Il tribunale di seconda istanza giudica, in grado di appello, le cause matrimoniali decise in prima istanza dal tribunale del Vicariato di Roma e dai tribunali Regionali di Napoli e di Cagliari (M.P. *Qua cura* e Rescritto Pontificio del 16 ottobre 1954) » (*Normae servandae a tribunalibus Vicariatus Urbis in causis matrimonialibus pertractandis*, 31 dicembre 1954, in X. ОЧОА, *Leges Ecclesiae...*, vol. 2, Romae, 1969, n. 2463).

⁽²⁷⁾ Per queste materie continua ad essere vigente il decreto del 1919, poiché il tribunale del Vicariato del 1919 si chiama ora tribunale diocesano.

Per la terza e le ulteriori istanze fu rispettato il regime del codice che riservava questa competenza alla Rota Romana (can. 1599 § 1, n. 2).

4. *Il rescritto pontificio del 10 febbraio 1969* ⁽²⁸⁾.

La sospensione *ad tempus* della facoltà di appellare in seconda istanza alla Rota Romana, stabilita nel 1954, fu interrotta quindici anni dopo su intervento del decano della Rota ⁽²⁹⁾. Il nuovo rescritto pontificio non indicò nessuna speciale *vacatio legis* né emanò disposizioni transitorie. Le cause di nullità del matrimonio giudicate in prima istanza dai tribunali regionali dell'Italia potevano, pertanto, essere appellate d'allora in avanti o innanzi ai corrispondenti tribunali di appello indicati nel m.p. *Qua cura* o davanti alla Rota Romana. Contro le sentenze del tribunale regionale di prima istanza del Lazio (il

⁽²⁸⁾ Il testo del m.p. *Sollicita cura* (AAS 80 (1988), p. 122, nota 3), nel citare questo documento non fa cenno alla forma della sua promulgazione, rinviando alla raccolta privata di X. OCHOA, *Leges Ecclesiae...*, vol. 4, Romae, 1974, n. 3716. Poiché questo rescritto modifica il precedente regime dell'appello, sicuramente dovette essere seguito un procedimento speciale di promulgazione previsto dal can. 9 del codice del 1917, che sarà definito meglio dal nuovo can. 8 § 2.

⁽²⁹⁾ « Nunc autem, re mature perpensa attentisque iis quae Sacrae Romanae Rotae Decanus nuperrime rettulit, Sanctissimus Dominus Noster Paulus Papa VI (...) haec decernere dignatus est » (*Esposizione dei motivi*). Il diverso numero delle cause introdotte presso la Rota Romana inducono a ritenere che il *rescritto* sospensivo del 1954 produsse l'effetto desiderato sulla percentuale delle cause trattate dalla Rota provenienti dall'Italia e dagli altri paesi. Ad esempio, nel 1953, furono ricevute 337 cause, 200 dell'Italia e 137 del resto del mondo (cfr. *L'attività della Santa Sede 1953*, p. 261); nel 1954: 292 cause, 204 dell'Italia e 88 d'altri luoghi (cfr. *L'attività della Santa Sede 1954*, p. 232); nel 1968, anno precedente al rescritto che derogava la sospensione del diritto di appellarsi alla Rota, 398 cause, 167 italiane e 231 da diverse origini (cfr. *L'attività della Santa Sede 1968*, p. 1321); nel 1970: 434, 235 dell'Italia e 199 d'altri luoghi (cfr. *L'attività della Santa Sede 1970*, p. 786); nel 1986 le cause furono 270, senza che ne sia indicata l'origine (cfr. *L'attività della Santa Sede 1986*, p. 1261); nel seguente anno giudiziario le cause assegnate a turno, senza che si faccia neppure riferimento alla loro origine geografica, furono 272 « in seconda o terza istanza, o per ricorso di ammissione a nuovo esame, dopo doppia sentenza conforme, o per altre questioni incidentali, nonché per appello interno, cioè da un turno Rotale all'altro » (cfr. *Attività del Tribunale Apostolico della Rota Romana. Anno giudiziario 1 ottobre 1986-30 settembre 1987*, p. 6). Tuttavia, il tribunale del Vicariato ricevette, « a un dipresso, la metà delle cause matrimoniali italiane » (R. PASQUARELLI, *Le cause matrimoniali trattate dal tribunale di prima istanza dal Vicariato di Roma dal 1937 al 1970*, in *Studi di diritto canonico in onore di Marcello Magliocchetti*, vol. 3, Roma, 1979, p. 901).

tribunale del Vicariato di Roma di primo grado) si poteva ricorrere anche al tribunale regionale di seconda istanza, con sede nel Vicariato dell'Urbe o alla Rota Romana. Il tribunale del Vicariato avrebbe ricevuto anche gli appelli dei tribunali regionali della Campania e della Sardegna. Per la terza e le ulteriori istanze continuava ad essere valido il sistema previsto dal codice (can. 1599 § 1, n. 2). In questo modo venivano integrate le disposizioni del m.p. *Qua cura* e del *rescritto* del 1954.

Per gli appelli relativi a materie diverse dalla nullità del matrimonio non era indicato nulla, continuando a rimanere in vigore il *decreto* del 1919.

5. *La cost. apost. Vicariae potestatis* (6 gennaio 1977) ⁽³⁰⁾.

Paolo VI decise di modificare la *cost. apost. Etsi nos* di S. Pio X, che disciplinava l'organizzazione e le competenze del Vicariato di Roma, per recepire le indicazioni del Concilio Vaticano II. Per quanto riguarda il tema qui considerato, la nuova costituzione apostolica stabilì una netta distinzione tra il *tribunale diocesano di Roma* (art. 18-20) e il *tribunale regionale del Lazio* (art. 21-23).

Il *tribunale diocesano* è competente per ogni tipo di cause tranne quelle di nullità matrimoniale (art. 19 § 1). A sua volta è il tribunale di appello per le diocesi suburbicarie e le altre diocesi del Lazio (art. 19 § 2), ampliando l'ambito di applicazione del *decreto del 1919*, che solo riguardava le diocesi della provincia romana. Contro le sentenze di prima istanza del tribunale diocesano si può appellare solo alla Rota Romana (art. 20).

Al *tribunale regionale del Lazio* sono attribuite le stesse competenze già concesse dal m.p. *Qua cura*. Ossia è competente in prima istanza per le cause di nullità del matrimonio di tutte le diocesi del Lazio; in seconda istanza per gli appelli contro le sentenze dei tribunali regionali della Campania (Napoli) e della Sardegna (Cagliari) (art. 21). È anche designata l'autorità che deve concedere l'autorizzazione per l'applicazione del foro *plerarumque probationum* introdotto nella legislazione univale dal m.p. *Causas matrimoniales* (art. 4 § 1, c): sarà il cardinale vicario (art. 23 § 1); e per il processo *in casibus specialibus*, secondo gli art. 10 e 11 dello stesso *motu proprio* di

⁽³⁰⁾ Cfr. X. OCHOA, *Leges Ecclesiae...*, vol. 5, Romae, 1980, n. 4485.

Paolo VI: il cardinale vicario o l'ufficiale del tribunale che abbia uno speciale mandato *ad casum* (art. 23 § 2).

Gli appelli contro le sentenze di questo tribunale regionale di prima istanza sono riservati, come era stabilito anche nel m.p. *Qua cura*, alla Rota Romana (art. 22). Pertanto la nuova normativa sopprime il tribunale regionale del Lazio di seconda istanza, istituito con il *rescritto* del 1969.

6. *Il m.p. Sollicita cura* (26 dicembre 1987).

Con il m.p. *Sollicita cura* giungiamo all'ultima fase dell'evoluzione normativa concernente l'organo presso il quale si possono appellare le sentenze emanate dai tribunali del Vicariato di Roma, di Napoli e di Cagliari, in materia di nullità del matrimonio; è inoltre modificato il tribunale di appello dei tribunali delle diocesi del Lazio e di Roma, sulle altre cause. Per tutti questi casi la nuova legge erige un tribunale con sede nel Vicariato di Roma. Nel paragrafo successivo esamineremo brevemente l'influsso che il Concilio Vaticano II e il nuovo codice hanno esercitato su questa scelta legislativa, che dà una soluzione identica a quella del *rescritto* del 1969, anche se questo era applicabile solo alle cause di nullità del matrimonio. Per ora è sufficiente far notare che la *Esposizione dei motivi* parla di un cambiamento di circostanze che hanno consigliato la nuova soluzione per gli appelli ⁽³¹⁾.

La nuova disciplina prevede, nella sede del Vicariato dell'Urbe, due tribunali regionali del Lazio e un terzo solo per la diocesi di Roma.

Il *tribunale diocesano di Roma* è competente in prima istanza per tutte le cause diverse da quelle di nullità del matrimonio, mentre non è più competente per gli appelli contro le sentenze degli altri tribunali delle diocesi del Lazio su queste stesse materie, in deroga all'art. 19 § 2 della cost. apost. *Vicariae potestatis* del 1977.

Il *tribunale regionale di prima istanza* ⁽³²⁾ è competente solo per le

⁽³¹⁾ « Secundum mutatam rerum adiuncta (...) recentiorum temporum decursu (...). Omnes hae mutationes normarum spectabant ad satisfaciendum aptiore modo necessitatibus rectae administrationis iustitiae in diversis rerum adiunctis. Eodem animo moti, novis tamen conditionibus et usibus pastoralibus prae oculis habitis... ».

⁽³²⁾ Il termine *tribunale regionale* del m.p. *Qua cura* fu conservato fino ad oggi, nella materia qui studiata. Fuori d'essa si adoperano altre espressioni: *tribunale provinciale*, *tribunale interprovinciale*, *tribunale interdiocesano*, *tribunale interregionale* e

cause di nullità matrimoniale di tutte le diocesi della regione del Lazio (resta così modificato parzialmente l'art. 21 della stessa costituzione apostolica di Paolo VI).

Il *tribunale di seconda istanza* è competente a ricevere gli appelli dei seguenti tribunali di prima istanza (*Norma « a »*):

— regionale del Lazio per le cause di nullità del matrimonio (prima era competente solo la Rota Romana);

— regionale della Campania (Napoli) e della Sardegna (Cagliari) per le cause di nullità del matrimonio (competenza che spettava al tribunale del Vicariato);

— diocesani di Roma e delle altre diocesi del Lazio, competenti per tutte le cause che non siano di nullità del matrimonio (prima le sentenze del tribunale diocesano di Roma potevano essere appellate solo alla Rota; le sentenze degli altri tribunali del Lazio potevano essere appellate al tribunale diocesano romano, oltre che alla Rota).

In tutti i casi nei quali è competente il tribunale di appello del Vicariato di Roma, lo è anche la Rota Romana, e non è ammessa nessuna eccezione al can. 1444 § 1, n. 1 del nuovo codice.

B. LA NUOVA NORMATIVA CODICIALE E IL M.P. *SOLLICITA CURA*.

Senza pretendere di trattare in questa sede tutti i problemi posti dal m.p. *Sollicita cura*, può essere utile ricercare la *ratio* di alcune delle disposizioni di tale provvedimento pontificio e delle ragioni adottate nell'*Esposizione dei motivi*. In particolare due questioni del m.p. *Sollicita cura* ci sembrano meritevoli di speciale attenzione in quanto rispecchianti evidenti influssi del Concilio Vaticano II e del suo « ultimo documento », il codice del 1983 ⁽³³⁾.

tribunale nazionale (cfr. I. GORDON, *De Tribunalibus Regionalibus*, in *Periodica* 56 (1967), p. 579-596). Cfr., ad esempio, cost. apost. *Regimini Ecclesiae Universae*, art. 105; SEGNETURA APOSTOLICA, *Normae pro tribunalibus interdiocesanis vel regionalibus aut interregionalibus erigendis et ordinandis*, 28 dicembre 1970 (X. OCHOA, *Leges Ecclesiae...*, vol. 4, Romae, 1974, n. 3936). Il nuovo codice, già dal suo primo schema, evitò queste diverse designazioni e parlò di *tribunal pro pluribus dioecesis*, o utilizzò espressioni equivalenti (can. 1423 § 1 e 1439 § 1). La dottrina ritiene adeguato usare il termine *tribunale interdiocesano* in quanto più onnicomprensivo (cfr. Z. ZAGGIA, *op. cit.*, p. 138-139); tale opinione ci sembra condivisibile.

⁽³³⁾ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana* del 26 gennaio 1984, in F. BERSINI, *op. cit.*, n. 489.

1. *I tribunali interdiocesani, i tribunali apostolici e la collegialità episcopale.*

L'ultimo concilio ha sottolineato la natura collegiale della gerarchia ecclesiastica⁽³⁴⁾. Ciò ha avuto notevole influsso sia sulla cosiddetta *legislazione postconciliare*, che sul lavoro di codificazione⁽³⁵⁾. Un esempio di questa dimensione giuridico-teologica è rappresentato dai nuovi tribunali interdiocesani (can. 1423 e 1439). In essi si concretizza una manifestazione di tale collegialità, fermo restando, allo stesso tempo, il rispetto del potere giurisdizionale di ogni vescovo diocesano⁽³⁶⁾; resta inoltre ribadita la funzione del romano pontefice per il corretto esercizio della dimensione collegiale⁽³⁷⁾.

L'applicazione di questi principi fondamentali nella istituzione di un tribunale interdiocesano, competente per cause di diverse diocesi (tra le quali quella di Roma), implica il rispetto di alcune esigenze recepite nel m.p. *Sollicita cura*.

Innanzitutto i due tribunali regionali del Vicariato di Roma possono essere qualificati *tribunali apostolici*⁽³⁸⁾. Per raggiungere una soluzione soddisfacente in materia è necessario distinguere tre possibili accezioni del termine « apostolico ».

La *prima* accezione si riferisce al titolo onorifico che spetta alla sede romana in quanto fu sede degli apostoli Pietro e Paolo. Sotto tale profilo non vi è nessuna difficoltà a definire « apostolici » i di-

⁽³⁴⁾ Cfr. cost. apost. *Lumen Gentium*, n. 22-23 e *Nota explicativa praevia*; decr. *Christus Dominus*, n. 1-6 e 36-38.

⁽³⁵⁾ Cfr. m.p. *De Episcoporum muneribus*, 15 giugno 1966; *Principia quae CIC recognitionem dirigant*, n. 5, in *Communicationes* 2 (1969), p. 80-82. « Haec vero nota collegialitatis, qua processus originis huius codicis eminenter distinguitur, cum magisterio ed indole concilii Vaticani II plane congruit » (cost. apost. *Sacrae disciplinae leges*, 25 gennaio 1983).

⁽³⁶⁾ « Plures dioecesiani Episcopi (...) possunt concordare, in loco tribunalium dioecesanorum (...) unicum consituere in suis dioecesibus tribunal primae instantiae; quo in casu ipsorum Episcoporum coetui vel Episcopo ab eis designato omnes competunt potestates, quas Episcopus dioecesanus habet circa suum tribunal » (can. 1423 § 1).

⁽³⁷⁾ « Probante Sede Apostolica » (can. 1423 § 1). In questa occasione tramite la Segnatura Apostolica (can. 1445 § 3, n. 3). La nuova legge della curia romana espone accuratamente la portata della collegialità nella Chiesa e il ruolo che in essa corrisponde al romano pontefice (cfr. cost. apost. *Pastor Bonus*, 28 giugno 1988, *Esposizione dei motivi, passim e Anexum* 1).

⁽³⁸⁾ Le stesse considerazioni, *mutatis mutandis*, valgono per il tribunale della diocesi di Roma.

versi organismi aventi giurisdizione sulla diocesi di Roma, compresi quelli giudiziari.

La *seconda* accezione sta ad indicare che la giurisdizione di questi tribunali deriva da quella del romano pontefice ⁽³⁹⁾. Anche in questa prospettiva non vi è nessun ostacolo ad attribuire a questi tribunali l'aggettivo « apostolico ».

La *terza* accezione fa riferimento all'estensione a tutta la Chiesa della giurisdizione dei successori di Pietro come vescovi di Roma, in forza della *suprema, plena, immediata, universalis et ordinaria potestas*, « *quam semper libere exercere valet* » (can. 331). Qui è necessario rilevare che questa potestà spetta *ex officio* esclusivamente al romano pontefice e agli enti ai quali liberamente egli la attribuisce (can. 360). La curia romana, in quanto insieme di enti che aiutano il romano pontefice nel governo della diocesi di Roma e della Chiesa universale, da un sistema *unitario* di organizzazione passa ad essere un sistema *duale*, nel quale è possibile distinguere questi due ambiti di governo, sempre vicari dell'unica potestà pontificia ⁽⁴⁰⁾. Tradizionalmente, almeno nel periodo storico che stiamo esaminando ⁽⁴¹⁾, l'aggettivo « apostolico » è usato per designare gli organi che hanno ricevuto espressamente dal papa la potestà su tutto il popolo di Dio, come ricorda il m.p. *Sollicita cura* ⁽⁴²⁾.

⁽³⁹⁾ « Secondo l'antica tradizione cattolica una sola è la Sede in cui il successore di Pietro esercita il suo Ministero, una sola è la Cattedra del suo Magistero e una ed unica è la sua giurisdizione, che per la sua pienezza prende l'appellativo di Pontificia » (F. GIANNINI, *La riorganizzazione strutturale della Diocesi di Roma ispirata all'insegnamento del Concilio Vaticano II in rapporto alla situazione socio-religiosa della città*, in *Rivista Diocesana di Roma*, 29 (1988), p. 294).

⁽⁴⁰⁾ In materia, cfr. le interessanti considerazioni di F. GIANNINI, vescovo ausiliare di Roma (*op. cit.*, p. 283-289 e 294-295). Cfr. cost. apost. *Pastor Bonus*, 28 giugno 1988, *Esposizione dei motivi*, n. 3, 4, 7 e 8.

⁽⁴¹⁾ Anche in epoche precedenti ci sono stati conflitti sull'estensione della competenza del tribunale del Vicariato (cfr. BENEDETTO XIV, lett. apost. *Quantum*, 15 febbraio 1742, §§ 4 e 22, in *Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV Bullarium*, Venetiis 1768, vol. 1, p. 53-57; IDEM, lett. apost. *Iustitiae*, 9 ottobre 1746, in *Bullarium*, cit., vol. 2, p. 69, col. 2).

⁽⁴²⁾ « *Ut Tribunal Apostolicum Rotae Romanae magis magisque in luce ponatur in exercitio sui muneris erga universam Ecclesiam* » (*Esposizione dei motivi*). Cfr. cost. apost. *Pastor Bonus*, 28 giugno 1988, art. 1, 13, 117-130.

In questo senso, oltre quanto abbiamo indicato sul *decreto di 1919*, ha un particolare rilievo la decisione negativa dell'Assemblea plenaria della Segnatura Apostolica del 5 marzo 1970 (X. OCHOA, *Leges Ecclesiae...*, vol. 4, Romae 1974, n. 4130). Si propose il seguente *dubium*: « *Utrum tribunal Vicariatus Urbis habendum sit tanquam tribunal Apostolicum, id est pollens iurisdictione in universa Ecclesia* ». Dopo

Per questi motivi tale qualificazione è attribuita esclusivamente ai tribunali della curia romana (Segnatura Apostolica, Tribunale Apostolico della Rota Romana e Penitenzieria Apostolica) e non ai tribunali del Vicariato dell'Urbe⁽⁴³⁾. Il che non esclude che secondo le due prime accezioni i tribunali del Vicariato possano essere considerati « apostolici ». Tuttavia è opportuno non utilizzare questo termine per evitare equivoci: in una prospettiva giuridico-organizzativa, sono da ritenere « apostolici » solo i tribunali competenti *ex officio* per la Chiesa universale.

Si può pertanto affermare che le facoltà straordinarie attribuite ai tribunali con sede nel Vicariato, almeno in questi ultimi ottanta anni, non comportano l'estensione della loro competenza su tutta la Chiesa né possono sostituire la competenza dei tribunali « apostolici » secondo la predetta terza accezione, tranne che lo stabilisca espressamente il diritto positivo. È bene mettere in evidenza le peculiari esigenze teologico-giuridiche insite nella partecipazione vicaria alla potestà giudiziaria del romano pontefice sui fedeli della diocesi

l'esame della normativa sul Vicariato dalla cost. apost. *Etsi nos* si conclude: « Nullo ex his documentis tribunali Vicariatus Urbis iurisdictio tribuitur in universa Ecclesia, immo expresse in suis territorii limitibus determinatur », perché « sedulo distinguenda est potestas qua Summus Pontifex pollet tamquam Caput universae Ecclesiae, ab illa qua ipse praeditus est tanquam Episcopus Urbis ». Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali apostolici*, in *Le nouveau Code de Droit Canonique. 5e. Congrès International de Droit Canonique*, Ottawa 1986, vol. 1, p. 459 e 462-463.

Diverse erano le opinioni riguardo alla competenza della Rota sulle cause orientali (cfr. N. DEL RE, *La curia romana: lineamenti storico-giuridici*, III ed., Roma, 1970, p. 110, nota 1). I dubbi al riguardo sono stati chiariti dall'art. 58 § 2 della cost. apost. *Pastor Bonus*.

Ci sembra che, dopo tali precisazioni, la soluzione qui proposta sia compatibile con quella di F. GIANNINI (cfr. *op. cit.*, p. 295).

⁽⁴³⁾ Cfr. cost. apost. *Pastor Bonus*, 28 giugno 1988, capitolo V (*Tribunalia*). La Penitenzieria Apostolica solo analogicamente può essere ritenuta « tribunale » (cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali apostolici*, cit., p. 457-458).

La Rota Romana si denomina *Tribunale Apostolico della Rota Romana*, terminologia che è stata recepita dalla nuova legge della curia romana (cfr. cost. apost. *Pastor Bonus*, 28 giugno 1988, art. 128, n. 2). Di fatto, secondo una più antica prassi (cfr. il citato *rescritto pontificio* del 1954, *Esposizione dei motivi*, § 3), in questo modo è qualificata la Rota dalla commissione codificatrice (cfr. *Communicationes*, 10 (1978), p. 243), da Giovanni Paolo II nel primo discorso che le rivolse dopo la promulgazione del nuovo codice (cfr. *Discorso alla Rota Romana* del 26 febbraio 1983, in F. BERSINI, *op. cit.*, n. 480), da alcune recenti pubblicazioni della Santa Sede (cfr. *L'attività della Santa Sede* 1986, p. 1260) e dallo stesso m.p. *Sollicita cura* nella *Esposizione dei motivi*.

di Roma (seconda accezione del termine « apostolico ») da parte dei tribunali del Vicariato. Proprio in virtù di tali esigenze, le sentenze di un tribunale del Vicariato — diocesano o interdiocesano —, oltre ad avere grande importanza e notevoli privilegi, mai si sono potute appellare davanti ad un tribunale che non fosse *romano* (quello di seconda istanza del Vicariato o la Rota). In questa prospettiva va valutata la possibilità di istruire la dispensa *super rato* ⁽⁴⁴⁾. E in questa linea speciale bisogna interpretare alcune disposizioni del Vicariato, come quella di ammettere a svolgere l'incarico di patroni (avvocati e procuratori) solo coloro che lo siano davanti alla Rota Romana ⁽⁴⁵⁾.

Poiché i tribunali del Vicariato hanno un rango inferiore a quelli « apostolici » (nella terza accezione), le *Normae transitoriae* del m.p. *Sollicita cura* adottano un criterio più restrittivo per modificare la competenza della Rota Romana sulle cause già introdotte in seconda istanza al fine di adeguarla alla nuova legge; tale criterio è stato seguito in analoghe situazioni per il tribunale del Vicariato e per il tribunale diocesano di Roma.

Inoltre, le esigenze della collegialità episcopale e quelle del potere giurisdizionale primaziale del romano pontefice appaiono pienamente rispettate dal m.p. *Sollicita cura*: per l'erezione del nuovo tribunale di appello, realizzata *motu proprio* dal papa in forza della suprema ed apostolica autorità, fu infatti istituita una commissione designata dal romano pontefice e dall'assemblea dei vescovi della regione del Lazio ⁽⁴⁶⁾; il *moderator* del nuovo tribunale sarà il Cardinale Vicario (*Norma « b »*); inoltre, il vicario giudiziale, il segretario, i

⁽⁴⁴⁾ Cfr. cost. apost. *Etsi nos*, art. 65; *Indultum particulare* del 30 giugno 1957 (cfr. X. ОСНОА, *Leges Ecclesiae...*, vol. 2, Romae, 1969, n. 2670), sviluppato dall'*instructio* del Vicariato di Roma del 10 luglio 1957 (cfr. X. ОСНОА, *Leges Ecclesiae...*, vol. 2, Romae, 1969, n. 2676); cost. apost. *Vicariae potestatis*, art. 19 § 4. Queste disposizioni persero il loro carattere eccezionale con la promulgazione dell'istr. *Dispensationis matrimonii*, 7 marzo 1972. Nella stessa prospettiva va interpretato l'art. 18, n. 4 delle *Normae speciales in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae ad experimentum servandae*, 25 marzo 1968. Questa disposizione non è più applicabile dopo la promulgazione del nuovo codice, poiché attribuisce alla Segnatura Apostolica la possibilità di « extendere *forum peregrinorum in Urbe* ad processus nullitatis matrimonii, quoties extraordinaria adiuncta et gravissimae causae concurrant », secondo un criterio di competenza che non esiste più nel codice del 1983.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. *Normae servandae a tribunalibus Vicariatus Urbis in causis matrimonialibus pertractandis*, 31 dicembre 1954, cit., art. 16.

⁽⁴⁶⁾ « Commissione Nobis constituta necnon coetu Episcoporum Regionis Latii ».

giudici, i difensori del vincolo e il promotore di giustizia saranno nominati dal romano pontefice, su proposta del Cardinale Vicario *audito coetu Episcoporum Regionis Latii* (Norma « c »).

2. *Il potenziamento della funzione della giurisprudenza della Rota Romana.*

I *Principia* che dovevano ispirare la nuova codificazione, approvati nell'ottobre del 1967 dal primo sinodo dei vescovi dopo il Vaticano II, sottolineavano l'importanza di recepire il principio di sussidiarietà nella Chiesa. Ma per il diritto processuale insorsero subito dubbi sulla opportunità, sotto un profilo organizzativo, di applicare il principio del decentramento. Nel corso dei lavori preparatori del codice furono attentamente esaminate le difficoltà che sarebbero potute derivare dal decentramento in ordine allo sviluppo del principio della molteplicità delle istanze e all'esercizio del diritto di ogni fedele a richiedere al romano pontefice l'avocazione di una causa in qualsiasi istanza, qualunque fosse la fase processuale della causa iniziata davanti ad un altro tribunale ecclesiastico ⁽⁴⁷⁾.

Sotto un profilo sostanziale, la nuova legge della curia romana assegna alla Rota la funzione di unificare le diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia matrimoniale e processuale: *unitati iurisprudentiae consulit* ⁽⁴⁸⁾. Si formalizza così la volontà, più volte manifestata dal supremo legislatore in diversi discorsi alla Rota Romana ⁽⁴⁹⁾, sebbene non sono stabiliti i mezzi tecnici che consentiranno

⁽⁴⁷⁾ Cfr. *Communicationes*, 2 (1969), p. 81-82; *Communicationes*, 3 (1970), p. 183 e 185; *Communicationes*, 10 (1978), p. 210; *Communicationes*, 16 (1984), p. 52; SEGNAURA APOSTOLICA, *lett. circ.*, 13 dicembre 1977, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae...*, vol. 5, Romae, 1980, n. 4545; Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali apostolici*, cit., p. 460-461.

⁽⁴⁸⁾ Cost. apost. *Pastor Bonus*, 28 giugno 1988, art. 126. Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali apostolici*, cit., p. 464-465.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. PIO XII, *Discorso alla Rota Romana* del 3 ottobre 1941, in F. BERSINI, *op. cit.*, n. 6; GIOVANNI XXIII, *Discorso alla Rota Romana* del 19 ottobre 1959, in F. BERSINI, *op. cit.*, n. 129; PAOLO VI, *Discorso alla Rota Romana* del 12 febbraio 1968, in F. BERSINI, *op. cit.*, n. 221, 225 e 226; *Discorso alla Rota Romana* del 9 febbraio 1976, in F. BERSINI, *op. cit.*, n. 372; *Discorso alla Rota Romana* del 28 gennaio 1978, in F. BERSINI, *op. cit.*, n. 388; GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana* del 24 gennaio 1981, in F. BERSINI, *op. cit.*, n. 433; *Discorso alla Rota Romana* del 26 febbraio 1983, in F. BERSINI, *op. cit.*, n. 480 e 483; *Discorso alla Rota Romana* del 26 gennaio 1984, in F. BERSINI, *op. cit.*, n. 500-504; *Discorso alla Rota*

di rendere operativa detta volontà. Questa aspirazione all'unificazione ha indotto il supremo legislatore ad attribuire alla giurisprudenza della Rota una nuova dimensione normativa, benché non sia ancora sufficientemente formalizzata, nel conferirle un valore prioritario rispetto alle altre fonti che, come prevede il can. 19, possono supplire le lacune legali, secondo determinate condizioni e in talune circostanze ⁽⁵⁰⁾.

Il supremo legislatore ha voluto pertanto sollevare la Rota dagli appelli in seconda istanza contro le sentenze del tribunale del Vicariato, inappellabili davanti ad una altra sede, istituendo il nuovo tribunale di appello. In questo senso penso si debba interpretare la seguente affermazione della *Esposizione dei motivi* del m.p. *Sollicita cura*:

« Ut Tribunal Apostolicum Rotae Romanae magis magisque in luce ponatur in exercitio sui muneris erga universam Ecclesiam idemque munus efficacius explere valeat, ac proinde eximatur de munere agendi in gradu appellationis omnes causas in quibus appellatur a sententia in prima instantia a tribunali Regionali Latii... » ⁽⁵¹⁾.

Romana del 30 gennaio 1986, n. 5-7, in *Communicationes*, 18 (1986), p. 28-29; *Discorso alla Rota Romana* del 5 febbraio 1987, n. 10, in *Communicationes*, 19 (1987), p. 8.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. M.F. POMPEDDA, *La giurisprudenza come fonte di diritto nell'ordinamento canonico matrimoniale*, in *Studio Rotale. Quaderni*, 1 (1987), p. 47-72; J. LLOBELL, *Sentenza: decisione e motivazione*, in *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 1988, p. 313-315.

⁽⁵¹⁾ Sembra quindi poter affermarsi che il legislatore ha preso in considerazione la proposta fatta dal Segretario della Segnatura Apostolica: « Altro ostacolo allo svolgimento del ruolo della Rota Romana è costituito dal fatto che i processi, presso detto tribunale apostolico, durano assai a lungo (...). L'ostacolo di cui stiamo accennando appare inoltre aggravato per il già menzionato affidamento alla Rota Romana del giudizio di seconda istanza di tutte le cause — veramente numerose — del Tribunale regionale del Lazio e del Tribunale diocesano di Roma. Detto affidamento, oltre ad aver raddoppiato il lavoro della Rota Romana, l'ha parzialmente degradata a tribunale locale di secondo grado, a scapito della sua missione universale (...). In ordine allo sbrigliamento del lavoro, la Rota Romana in primo luogo dovrebbe essere esonerata dall'essere tribunale necessario di seconda istanza per tutte le cause di nullità matrimoniale della regione del Lazio in Italia (e per le altre definite in prima istanza dal foro diocesano di Roma) » (Z. GROCHOLEWSKI, *I tribunali apostolici*, cit., p. 467-468).

C. ALCUNI PROBLEMI PROCESSUALI DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Se il m.p. *Sollicita cura* rappresenta solo parzialmente una novità nella disciplina della competenza e del regime di appello dei tribunali del Vicariato di Roma, lo stesso può dirsi delle soluzioni adottate nelle sue *disposizioni transitorie*. Nel 1940 infatti la Congregazione per i Sacramenti emanò alcune « Norme di applicazione » del m.p. *Qua cura*, nelle quali si stabilivano diverse *normae temporariae seu transitoriae* molto simili alle disposizioni transitorie del m.p. *Sollicita cura* ⁽⁵²⁾. Queste norme modificano, in virtù della potestà del romano pontefice dalla quale promanano (cfr. can. 87 § 1), importanti principi di carattere processuale stabiliti in via generale dal codice.

In tali disposizioni transitorie infatti è stabilita la cessazione obbligatoria della situazione di litispendenza (cfr. can. 1512, n. 2 e 5); e la non applicabilità delle norme che prevedono la competenza assoluta funzionale (cfr. can. 1440 e 1620, n. 1) per le cause di seconda istanza dei tribunali del Vicariato e della diocesi di Roma, secondo la normativa della cost. apost. *Vicariae potestatis* (art. 19 § 2 e art. 21), che nel punto resta derogata. La anzidetta deroga riguarda infatti solo le cause nelle quali l'istanza iniziata con la citazione (can. 1517) non è giunta alla *concordantia dubiorum* ⁽⁵³⁾.

Le cause *propriae* della Rota Romana, come conseguenza dell'invio *ex officio* degli atti per la decisione in seconda istanza di una sentenza *pro nullitate* del Vicariato (can. 1682 § 1), *possunt* ora essere rinviate al nuovo tribunale di appello *solo* se non è ancora stato emesso il decreto di *concordantia dubiorum* (can. 1513), se lo chiede una delle parti e se ne sono d'accordo l'altra parte e il decano della Rota Romana ⁽⁵⁴⁾.

In questo caso, il termine *pars* non include il difensore del vincolo della Rota. Non perché non sia *pars processualis publica*, ma perché il suo interesse si esaurisce prima della emanazione della senten-

⁽⁵²⁾ Cfr. S.C. DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Normae pro exsequendis litt. apost.* « *Qua cura* », in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae...*, vol. 1, Romae, 1966, n. 1552. Nello stesso senso, benché assai meno sviluppata, cfr. la *Norma transitoria* inclusa dopo l'art. 23 della cost. apost. *Vicariae potestatis*, cit.

⁽⁵³⁾ « Deferantur ad novum tribunal, si die 1 septembris 1988 [momento in cui entrerà in vigore il *motu proprio*] dubia nondum concordaverint ad norman iuris » (*Normae transitoriae* 1 e 4).

⁽⁵⁴⁾ Cfr. *Norma transitoria* n. 2.

za ⁽⁵⁵⁾, nell'ambito del tribunale in cui opera. Presso il tribunale *ad quem*, la tutela dell'interesse pubblico *pro vinculo* corrisponde al difensore del vincolo del nuovo organo giudiziario.

Orbene, non possiamo dimenticare che una fondamentale innovazione processuale del nuovo codice consiste nell'assimilazione tra i diritti delle parti pubbliche e i diritti delle parti private, in base al principio dell'uguaglianza delle parti che è uno dei pilastri dello *ius defensionis* ⁽⁵⁶⁾. Del resto, solo riconoscendo la natura di parte alla posizione processuale del difensore del vincolo e del promotore di giustizia, si può affermare che vi sia un autentico contraddittorio in molti processi canonici. Il considerarli ausiliari del tribunale, nel senso di assimilare la loro posizione processuale a quella del giudice, come avviene per gli assessori (can. 1424 e 1425 § 4) e con gli uditori (can. 1425 § 4 e 1428), porterebbe e snaturare la loro dimensione processuale e quindi, di fatto, a svuotare di contenuto la funzione giudiziaria nella vita della Chiesa; il che sarebbe gravissimo ⁽⁵⁷⁾. Allo stesso tempo bisogna mettere in evidenza il carattere *istituzionale*, inteso come obbligo giuridico di cercare di far coincidere la *verità formale* (frutto dell'attività processuale) con quella *sostanziale*, della funzione di *tutti* coloro che intervengono nel processo di nullità del matrimonio, siano parti pubbliche o private ⁽⁵⁸⁾.

Come nel caso della *Norma transitoria* n. 2 esaminata, *congrua congruis referendo*, bisogna procedere nelle cause di separazione dei coniugi ⁽⁵⁹⁾ e in quelle non matrimoniali decise in prima istanza dal tribunale della diocesi di Roma che la Rota esamina in appello, non essendo previsto un altro tribunale per la seconda istanza ⁽⁶⁰⁾. In questo regime transitorio sono incluse anche le cause proprie della Rota Romana in seguito all'appello delle parti, quando la sentenza del Vicariato in prima istanza fu *pro vinculo*.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. can. 1626 § 1 (in rapporto con il can. 1625) e can. 1628.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. *Communicationes*, 3 (1970), p. 190; can. 1434.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. *Communicationes*, 16 (1984), p. 56.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. PIO XII, *Discorso alla Rota Romana* del 2 ottobre 1944, in F. BERSINI, *op. cit.*, n. 32-57; J. LLOBELL, *Lo « ius postulandi » e i patroni*, in *Il processo matrimoniale canonico*, cit., p. 193-201.

⁽⁵⁹⁾ « Hoc tribunal (della diocesi di Roma) iurisdictionem habet in universis causis, quae in foro canonico dirimi possunt, exceptis causis nullitatis matrimonii » (cost. apost. *Vicariae potestatis*, art. 19 § 1).

⁽⁶⁰⁾ Cfr. cost. apost. *Vicariae potestatis*, art. 20; m.p. *Sollicita cura*, *Disposizione transitoria* n. 3.

D'altra parte, restano escluse le cause nelle quali la Rota Romana agisce per il *libero appello* delle parti, ossia per la *libera* scelta della Rota, in base al can. 1444 § 1, n. 1, invece di un altro possibile tribunale di appello ⁽⁶¹⁾.

Quale è la natura giuridica del consenso dell'*altera pars* e del decano della Rota Romana richiesti dalla *Norma transitoria* n. 2? Solo analogicamente si potrebbe definire come proroga della competenza, poiché questo istituto opera esclusivamente per la competenza relativa, la cui mancanza può determinare la nullità sanabile della sentenza (can. 1460). Nel caso che stiamo esaminando la sentenza del nuovo tribunale, senza i predetti consensi, sarebbe invece insanabilmente nulla (can. 1440 e 1620, n. 1).

Le cause proprie in seconda istanza dei tribunali della diocesi di Roma e dell'unico tribunale esistente del Vicariato ⁽⁶²⁾ si *possono* trasferire al nuovo tribunale di appello del Vicariato anche *dopo* il decreto di *concordantia dubiorum* (can. 1513), ma *prima* del decreto di *conclusio in causa* (can. 1599), se sono d'accordo le tre parti processuali, ossia le due private ed il difensore del vincolo, nelle cause di nullità del matrimonio; o le due parti private ed il tribunale della diocesi di Roma, nelle altre cause ⁽⁶³⁾. *Dopo* il decreto di conclusione della causa, *deve* emettere la sentenza il tribunale che emanò questo decreto ⁽⁶⁴⁾.

Per quanto riguarda la natura giuridica dei consensi richiesti per il possibile cambiamento del tribunale, ritengo che la risposta debba

⁽⁶¹⁾ Precisamente il *tribunale della diocesi di Roma* per gli appelli contro le sentenze di separazione dei coniugi, o non matrimoniali, dei tribunali diocesani del Lazio, incluse le diocesi suburbicarie; e il *tribunale del Vicariato* contro le sentenze di nullità matrimoniale in prima istanza dei tribunali regionali di Napoli e di Cagliari (cfr. cost. apost. *Vicariae potestatis*, art. 19 § 2 e 21). Ci sembra che l'espressione *causis non matrimonialibus* della *Norma transitoria* n. 3 includa le cause di separazione dei coniugi.

⁽⁶²⁾ *Tribunale diocesano di Roma* che giudica in seconda istanza una sentenza su materie diverse della nullità matrimoniale emanata da un tribunale delle altre diocesi del Lazio. *Tribunale del Vicariato* che giudica in grado di appello una sentenza dei tribunali di Napoli e di Cagliari.

⁽⁶³⁾ Il m.p. *Sollicita cura* (*Norma transitoria*, n. 4) si riferisce genericamente al già indicato tribunale della diocesi di Roma: « *praefati tribunalis Dioecesis Romanae* ». A mio avviso, il rispetto verso la piena autonomia organizzativa dei tre tribunali con sede nel Vicariato, implica che tale consenso spetterà al Vicario giudiziale del tribunale diocesano di Roma (cfr. m.p. *Sollicita cura*, *Norma « a »*; cost. apost. *Vicariae potestatis*, art. 13 e 15).

⁽⁶⁴⁾ Cfr. *Normae transitoriae*, n. 2 e 4.

essere la stessa sopra proposta per il consenso richiesto per trasferire una causa dalla Rota Romana al nuovo tribunale di appello del Vicariato. Tuttavia, invece del consenso del difensore del vincolo del tribunale di prima istanza del Vicariato, sarebbe forse meglio aver richiesto il consenso del vicario giudiziale di questo tribunale.

Il m.p. *Sollicita cura*, nell'erigere il nuovo tribunale di appello del Vicariato di Roma, semplifica la complessa organizzazione precedente che prevedeva diversi tribunali secondo la materia delle cause. Inoltre, modificando l'antica normativa che consentiva di appellare soltanto presso la Rota Romana le sentenze di tribunali che, pur essendo pontifici, possedevano una competenza simile a quella degli altri tribunali diocesani o interdiocesani, restano armonizzate soddisfacentemente esigenze giuridico-teologiche derivanti dal carattere pontificio degli stessi tribunali e la volontà di sottolineare la dimensione universale della funzione della Rota Romana. Le *disposizioni transitorie* offrono infine l'opportunità di valutare le diverse soluzioni tecniche connesse con importanti questioni processuali.

JOAQUÍN LLOBELL